



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 31 del 04/09/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 giugno 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

54) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Nicolaie Dobre, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Tor Sapienza S.R.L., per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43 delle N.O.I.F., della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico e della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, comma 8, del Regolamento per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni e dell'art. 28 bis, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, del sig. Giordano Cececotto, all'epoca dei fatti Direttore Generale dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società Città di Ciampino, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. C), del Comunicato Ufficiale n.1 della Stagione Sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., nonché della società Tor Sapienza S.R.L., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e della società Città di Ciampino a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 461 del 19/06/2026

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente per oggetto “

Accertamenti in merito al tesseramento del calciatore minorenni sig. F.R. per la società A.S.D. Tor Sapienza nella stagione sportiva 2025 - 2026”.

Il procedimento trae origine dalla nota del Settore Giovanile Scolastico del 25.11.2025 con la quale sono stati trasmessi gli atti relativi all'istanza di revoca del tesseramento annuale ex art. 42, comma 1/c, delle N.O.I.F. formulata dai genitori del sig. F.R., calciatore minorenni tesserato per la società A.S.D. Tor Sapienza.

Con tale istanza di svincolo e revoca del tesseramento annuale per gravi e documentati motivi di carattere eccezionale ex art. 42, comma 1/C delle N.O.I.F., in particolare, è stato evidenziato che la società Tor Sapienza ha fatto partecipare il calciatore minorenni sig. F.R. ad un torneo in data 6.9.2025 senza che quest'ultimo fosse in possesso di valida certificazione di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva. Ascoltato il presidente della società Tor Sapienza s.r.l. sig. Nicolaie Dobre, il quale ha riferito quanto segue: *"al momento del tesseramento è stato richiesto al ragazzo il certificato medico, lo stesso ci comunicava che lo aveva depositato presso la società di provenienza, ovvero l'Atletico Morena, che lo stesso era in corso di validità e che l'avrebbe portato al più presto possibile, cosa non avvenuta visto il suo allontanamento autonomo dalla nostra società"*. Il presidente della società Tor Sapienza s.r.l., pertanto, ha confermato di non essere in possesso della certificazione di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del calciatore minorenni sig. F.R., pur avendo fatto svolgere a quest'ultimo attività sportiva in favore della società dallo stesso rappresentata.

Inoltre, è stato accertato che il torneo del 6.9.2025 citato nella segnalazione è stato disputato dalle squadre della categoria Allievi Under 16 delle società Città di Ciampino, Guidonia Montecelio 1937 F.C. s.r.l. e Tor Sapienza s.r.l. senza che fosse stata richiesta la relativa autorizzazione al Comitato Regionale Lazio, così come risulta dalla comunicazione del 5.2.2026 dell'Ufficio Organizzazione Gare e Tornei dello stesso Comitato. Infatti la società Tor Sapienza s.r.l. ha omesso di comunicare alla Commissione per le Politiche di Safeguarding, mediante l'invio di idonea autocertificazione, l'avvenuta adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie.

La Procura ritenuto che dalla attività istruttoria compiuta emerge quanto sopra descritto deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. il sig. **Nicolaie Dobre**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Tor Sapienza s.r.l. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il calciatore minore sig. F.R. all'epoca dei fatti tesserato per la Tor Sapienza s.r.l., svolgesse attività sportiva in favore della società dallo stesso rappresentata partecipando al torneo disputato il 6.9.2025 tra le squadre della categoria Allievi Under 16 delle società Città di Ciampino, Guidonia Montecelio 1937 FC s.r.l. e Tor Sapienza s.r.l., in assenza di valida certificazione di idoneità all'lo svolgimento dell'attività sportiva della violazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e sia in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, comma 8, del Regolamento per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni e dall'art. 28 bis, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società Tor Sapienza s.r.l., omesso di comunicare alla Commissione per le Politiche di Safeguarding mediante l'invio di idonea autocertificazione l'avvenuta adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;

Il sig. **Giordano Cececotto**, all'epoca dei fatti direttore generale dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società Città di Ciampino:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. c), del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per avere lo stesso, pur avendone la responsabilità nell'ambito della società per la quale era tesserato, omesso di richiedere l'autorizzazione preventiva al Comitato Regionale Lazio per l'organizzazione e lo svolgimento del torneo tra le squadre della categoria Allievi Under 16 delle società Città di Ciampino, Guidonia Montecelio 1937 FC s.r.l. e Tor Sapienza s.r.l. disputato in data 6.9.2025.

Le Società **Tor Sapienza Srl** e **Città di Ciampino** per le violazioni regolamentari a loro addebitate con responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Dobre Nicolaie e dal sig. Giordano Cececotto.

Questo Tribunale fissava la discussione per il deferimento alla riunione del giorno 18/06/2026, svoltasi da remoto, era presente per la Procura Federale l'Avv. Francesco Vignoli, mentre per i deferiti era presente il sig. Dobre Nicolaie, in proprio e per la società Tor Sapienza S.R.L., l'Avv. De Bonis Gian Luca, in rappresentanza del sig. Cececotto Giordano e della società Città di Ciampino, nonché lo stesso sig. Cececotto.

La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento e chiedeva, pertanto, l'accoglimento del deferimento con le seguenti sanzioni:

- Dobre Nicolaie, n.8 mesi di inibizione;
- Cececotto Giordano, n.4 mesi di inibizione;
- Tor Sapienza S.r.l., euro 800,00 di ammenda;
- Città di Ciampino, euro 400,00 di ammenda.

Dopo aver sentito i soggetti deferiti, che ribadivano fortemente che non si era tenuto alcun torneo non organizzato, ma si era trattato solo di un allenamento congiunto, questo organo adito ritiene di poter applicare le attenuanti generiche per la condotta processuale collaborativa, l'incensuratezza sportiva dei dirigenti e la totale assenza di precedenti specifici.

In particolare si richiama il principio del giusto processo sportivo e della proporzionalità sanzionatoria.

La sanzione non deve essere punitiva in modo sproporzionato rispetto al reale contesto sociale e amatoriale/giovanile in cui si sono svolti i fatti.

Si sottolinea pure l' Art. 12 CGS (Applicazione delle sanzioni su richiesta / Continuazione) per unificare le sanzioni ed evitare la somma aritmetica delle singole inibizioni ritenuto che le squalifiche a carico delle ricorrenti società, risultano essere eccessive nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Dobre Nicolaie, n.6 mesi di inibizione;
- Cececotto Giordano, n.3 mesi di inibizione;
- Tor Sapienza S.r.l., euro 500,00 di ammenda;
- Città di Ciampino, euro 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 5 agosto 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ILENJA MEHILLI, LIVIO ZACCAGNINI

5) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico della sig.ra Francesca Mari, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Dopolavoro Football Club, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F., del sig. Giovanni Marcoaldi, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Dopolavoro Football Club, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F., del sig. Marzio Di Martino, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Dopolavoro Football Club, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F., nonché della società Dopolavoro Football Club a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 12 del 06/08/2026

Il presente procedimento trae origine dall'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 931pfi25-26, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito alla richiesta di svincolo per inattività ai sensi dell'art. 109 delle N.O.I.F. del calciatore sig. L. P. dalla società A.S.D. Leocon"*;

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

segnalazione del 19.2.2026 della società ASD Leocon;

foglio censimento della società ASD Leocon per la stagione sportiva 2025 – 2026;

posizione di tesseramento del calciatore minore sig. L.P.;

distinte di gara relative agli incontri valevoli per il campionato Under 16 disputati dalle società ASD Leocon e Dopolavoro Football Club di Civitavecchia tra il 6 dicembre 2025 ed il 14 febbraio 2026;

Comunicati Ufficiali n. 153 del 19.2.2026 e n. 159 del 26.2.2026 del Comitato Regionale Lazio;

verbale di audizione del sig. Vittorio Lorenzini, dirigente tesserato per la ASD Leocon, del 9.4.2026 e documentazione allegata;

posizione di tesseramento del calciatore sig. Marzio Di Martino;

Comunicato Ufficiale n. 147 del 12.2.2026 del Comitato Regionale Lazio;

foglio censimento della società Santa Marinella 1947 per la stagione sportiva 2025 - 2026;

distinte di gara relative agli incontri valevoli per il campionato Under 16 disputati dalla società Santa Marinella 1947 tra l'1 gennaio 2026 ed il 19 aprile 2026;

richiesta di svincolo per inattività dalla società Dopolavoro Football Club del calciatore sig. Marzio Di Martino;

verbale di audizione del sig. Daniele Bencini, dirigente tesserato per la società Santa Marinella 1947, del 29.4.2026;

verbale di audizione del sig. Marzio Di Martino, calciatore tesserato per la società Dopolavoro Football Club, del 29.4.2026;

verbale di audizione del sig. Orazio San Filippo, presidente della società Santa Marinella 1947, del 29.4.2026;

verbale di audizione del sig. Giovanni Marcoaldi, dirigente tesserato per la società Dopolavoro Football Club, del 6.5.2026;

foglio censimento della società Dopolavoro Football Club per la stagione sportiva 2025 – 2026;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa dalla società ASD Leocon avente ad oggetto la mancata concessione dello svincolo per inattività ai sensi dell'art. 109 delle N.O.I.F. del calciatore sig. L. P.. All'esito dell'attività di indagine posta in essere è emerso che il diniego opposto dal Comitato Regionale Lazio alla richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF del calciatore sig. L. P. è pienamente coerente con le risultanze documentali acquisite nel corso dell'istruttoria e conforme alla normativa federale. In sede di propria audizione da parte della Procura Federale, poi, il sig. Vittorio Lorenzini, dirigente tesserato per la società ASD Leocon, ha circostanziato il contenuto della segnalazione richiamando "uno specifico caso che riguarda il giocatore Marzio Di Martino anche lui under 16 (quindi classe 2010) e uscito anche lui come P. dalla Dopolavoro Football Club". Dall'attività inquirente svolta è emerso che la richiesta di svincolo dal tesseramento per inattività del calciatore sig. Marzio Di Martino dalla società Dopolavoro Football Club reca l'indicazione non veridica della sussistenza dei requisiti normativamente previsti ai fini del suo accoglimento. Più in particolare, in data 11 febbraio 2026 è stata trasmessa al Comitato Regionale Lazio una domanda di svincolo recante la dichiarazione congiunta del sig. Marzio Di Martino, dell'esercente la responsabilità genitoriale e della società Dopolavoro Football Club, con la quale si attesta che tale calciatore non aveva preso parte ad alcuna gara "dopo 4 giornate dall'inizio del campionato"; tale circostanza, tuttavia, è smentita dall'esame delle distinte di gara della società Dopolavoro Football Club relative al campionato Under 16 della stagione sportiva 2025 – 2026, acquisite agli atti del procedimento, nelle quali il sig. Marzio Di Martino risulta presente sino alla gara disputata il 31 gennaio 2026, mentre lo svincolo ex art. 109 delle NOIF è stato concesso in data 12 febbraio 2026 dopo una sola giornata di inattività del calciatore. Dall'analisi della documentazione acquisita agli atti del procedimento, inoltre, è emerso che dopo lo svincolo del 12 febbraio 2026, il calciatore sig. Marzio Di Martino è stato tesserato, a decorrere dal 13 febbraio 2026, per la ASD Santa Marinella 1947 ed è presente nella distinta di gara della formazione Under 16 di tale società relativa all'incontro disputato il 15 febbraio 2026 contro la Nuovo Trullo 84. In sede di propria audizione da parte della Procura Federale il calciatore sig. Marzio Di Martino ha confermato la propria presenza nelle distinte di gara della Dopolavoro Football Club del 10, 17, 24 e 31 gennaio 2026, dichiarando altresì di avere firmato il modulo di svincolo per inattività, ed il sig. Giovanni Marcoaldi, dirigente tesserato per la Dopolavoro Football Club, ha dichiarato a sua volta di avere, in data 11.2.2026, redatto materialmente e poi trasmesso all'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Lazio la pratica di svincolo per inattività del sig. Di Martino recante anche la sottoscrizione della sig.ra Francesca Mari quale presidente della Dopolavoro Football Club.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Vignoli,

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

DEFERISCE

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

- 1) sig.ra **Francesca Mari**, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Dopolavoro Football Club;
- 2) sig. **Giovanni Marcoaldi**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Dopolavoro Football Club;
- 3) sig. **Marzio Di Martino**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Dopolavoro Football Club;
- 4) la società **Dopolavoro Football Club**;

per rispondere:

la sig.ra **Francesca Mari**, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Dopolavoro Football Club:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F. per avere la stessa consentito, e comunque non impedito, che la società dalla stessa rappresentata in data 11.2.2026 trasmettesse all'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Lazio una richiesta di svincolo dal tesseramento per inattività del calciatore sig. Marzio Di Martino recante l'indicazione non veridica della sussistenza dei requisiti normativamente previsti ai fini del suo accoglimento;

il sig. **Giovanni Marcoaldi**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Dopolavoro Football Club:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso in data 11.2.2026, redatto materialmente e poi trasmesso all'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Lazio una richiesta di svincolo dal tesseramento per inattività del calciatore sig. Marzio Di Martino recante l'indicazione non veridica dei requisiti normativamente previsti ai fini del suo accoglimento;

il sig. **Marzio Di Martino**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Dopolavoro Football Club: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto una richiesta di svincolo per inattività dalla società Dopolavoro Football Club, trasmessa in data 11.2.2026 all'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Lazio, recante l'indicazione non veridica dei requisiti normativamente previsti ai fini del suo accoglimento;

la società **Dopolavoro Football Club** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Francesca Mari e dai sigg.ri Giovanni Marcoaldi e Marzio Di Martino, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale adito fissava la discussione per il deferimento e alla riunione del giorno 5/08/2026, svoltasi da remoto, era presente per la Procura Federale l'Avv. Francesco Vignoli, mentre nessuno compariva per i deferiti, seppur ritualmente convocati.

La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento, adducendo che *"Dalle indagini emerge che il ragazzo, anche dalle distinte, risultava aver partecipato a diverse gare; il tutto quindi risulta dalle carte"*. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del deferimento con le seguenti sanzioni:

Mari Francesco, n. 3 mesi di inibizione;

Marcoaldi Giovanni, n. 6 mesi di inibizione;

Di Martino Marzio, n. 8 gare di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

Dopolavoro Football Club, euro 800,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale, all'esito della discussione, rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata, nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale.

I suddetti deferiti, pertanto, meritano di essere sanzionati nelle misure stabilite dal dispositivo, ritenute congrue in relazione alle risultanze istruttorie.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Mari Francesca, n.3 mesi di inibizione;
- Marcoaldi Giovanni, n.6 mesi di inibizione;
- Di Martino Marzio, n.8 gare di squalifica;
- Dopolavoro Football Club, euro 800,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì, 4 settembre 2026
--

IL SEGRETARIO
Claudio Galiati

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato